



L'estinzione di un Ente non commerciale e la devoluzione del suo eventuale patrimonio sono operazioni che necessitano dell'osservanza di specifiche regole civilistiche, amministrative e fiscali. Non sono infrequenti i casi di Enti rimasti in stato di vigenza seppure in assenza di attività, con la rischiosa conseguenza di un mantenimento di responsabilità, civilistica e tributaria, in capo al Rappresentante legale ed ai componenti del Consiglio Direttivo. Deve essere, infatti, chiaro che sino al momento dell'estinzione di un Ente non profit i membri del suo organo esecutivo continueranno ad esserne i referenti e ciò indipendentemente dall'avvenuta scadenza del loro mandato. Non essendo stati sostituiti, mediante nuove elezioni, essi conserveranno le cariche in precedenza acquisite, non potendo un Ente giuridico rimanere in essere in assenza di persone fisiche che vi agiscano in nome e per conto. Al fine di scongiurare la produzione di effetti di responsabilità per Presidente ed amministratori di Enti nel concreto non più attivi, esaminiamo i principali passaggi per un corretto scioglimento.


Cause di estinzione e disposizioni statutarie: sebbene l'articolo 16 del Codice civile, in materia di Associazioni riconosciute e di Fondazioni, annoveri le fattispecie di scioglimento e di devoluzione come discrezionalmente inseribili all'interno dello statuto, dette previsioni sono di regola ritrovabili presso i documenti interni degli Enti non profit. Con riguardo alle cause di scioglimento, l'articolo 27 del Codice civile prevede tre possibili ipotesi estintive, quali l'avvenuto raggiungimento dello scopo, la sopravvenuta impossibilità al perseguimento dello stesso ed il venir meno della totalità degli associati. Ogni altra causa di scioglimento dovrà essere integrata dal singolo Ente in sede di atto costitutivo e/o di statuto. Ciò detto, l'organo sociale deputato alla delibera su scioglimento e devoluzione sarà l'Assemblea dei soci, da convocarsi in seduta straordinaria; il documento statutario dovrà prevedere l'osservanza di quorum costitutivi e deliberativi differenti da quelli inerenti le altre questioni di competenza assembleare a carattere ordinario e, nel caso delle Associazioni riconosciute, distinte dalla mansione straordinaria della modifica dello statuto. Sul punto, il Codice civile richiede per lo scioglimento di un'Associazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non effettuando alcuna distinzione tra prima e seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria dovrà, altresì, affrontare la questione della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Al riguardo l'avviso di convocazione potrà prevedere all'ordine del giorno una duplice voce: scioglimento dell'Ente e devoluzione patrimoniale. Sotto quest'ultimo profilo, la stessa Assemblea potrà precedere l'individuazione dell'Ente o degli Enti beneficiari con l'intervento di uno o più liquidatori al fine di ottemperare al compimento di operazioni finanziarie non ancora assolte. La delibera dell'Assemblea dovrà contemplare la trattazione di entrambe le voci e ad essa sarà allegata la formale accettazione del patrimonio devoluto da parte degli Enti destinatari.

Vincoli di devoluzione: è regola generale che l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di altri Enti non profit operanti in settore identico o analogo a quello dell'Associazione estinta. In taluni casi lo statuto potrà individuare nominalmente l'Ente beneficiario, sebbene una tale determinazione diretta potrà rendere problematica la devoluzione qualora nel lasso di tempo tra la costituzione e lo scioglimento l'Ente prescelto si fosse estinto. Il vincolo di devoluzione del patrimonio è spesso regolato dalle leggi cui si riferisce una specifica tipologia associativa. Così, a titolo di esempio, le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo provinciale dovranno devolvere il patrimonio residuo solamente a favore di altre Organizzazioni di volontariato operanti nel medesimo ambito, mentre le Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro provinciale competente manterranno il medesimo obbligo a beneficio di altre Associazioni di promozione sociale ovvero, in via generale, a vantaggio di Enti di utilità sociale.

Adempimenti procedurali: alla delibera assembleare di scioglimento e di eventuale devoluzione dovranno seguire alcuni atti diretti all'estinzione giuridica e fiscale dell'Ente. Il Rappresentante legale, ovvero altro consigliere da questo delegato, presenterà all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente richiesta formale di revoca del Codice Fiscale e dell'eventuale Partita IVA, con consegna di copia del verbale dell'Assemblea straordinaria sancente l'avvenuto scioglimento. Nel caso di precedente registrazione presso l'Ufficio del Registro, il Presidente richiederà l'ulteriore cancellazione da detto registro, atteso che in ipotesi di costituzione in atto pubblico a tali operazioni provvederà il notaio. Se, poi, l'Ente fosse stato iscritto presso gli Albi o i Registri provinciali, analoga comunicazione sarà inviata ai Servizi competenti al fine di ottenere la dovuta cancellazione. Gli eventuali oneri impositivi e dichiarativi, da assolvere successivamente allo scioglimento, saranno ottemperati dal Rappresentante legale anche attraverso l'ausilio di professionista esterno.

Si ricorda che le scritture contabili, i documenti di certificazione, le lettere, i telegrammi e i libri sociali dovranno essere conservati per la durata di dieci anni successivi allo scioglimento, come da articolo 2220 del Codice civile.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@federcircoli.it – website: www.federcircoli.it